

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli .....	40
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	44
5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani .....	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	46
5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011 .....	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	50
5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti .....	42
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	56
Sui lavori della Commissione .....	42

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione concessionari bingo (ASCOB), di BPLUS Giocolegale Limited, GAMENET SpA, HBG Gaming SpA, della Fondazione Unigioco e della SAPAR, sulle tematiche relative ai settori dei giochi e dei tabacchi, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia .....	43
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

##### 5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.

Manlio CONTENUTO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENUTO (PdL) concorda con le considerazioni svolte dal Sottosegretario relativamente alla revisione della normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria operata dal Governo con il decreto-legge n. 138 del 2011, che ha consentito di eliminare le disparità finora esistenti in materia secondo una logica condivisa dagli interroganti.

Sottolinea, tuttavia, come le modifiche recate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha disposto un aumento dell'imposta di bollo sulle comuni-

cazioni relative ai depositi di titoli, determini talune incongruenze con riferimento ai detentori di depositi titoli di valore nominale pari o superiore a 50.000 euro.

In particolare, evidenzia come le previsioni di cui al citato articolo 23 non rispettino il criterio costituzionale di progressività dell'imposizione per quanto riguarda i depositi titoli di valore superiore a 500.000 euro, dal momento che si stabilisce una misura di imposta unica a partire da tale soglia, favorendo in tal modo i titolari di depositi di valore molto elevato.

Rileva, inoltre, come la risposta del Sottosegretario non contenga alcun riferimento alle perplessità espresse dagli interroganti circa l'assottigliamento dei rendimenti prodotto dall'aumento dell'imposta e ai connessi effetti negativi che ciò potrebbe avere soprattutto sui titoli del debito pubblico italiano, nonché circa la possibilità che, per eludere tale incremento di tassazione, i proprietari dei titoli decidano di collocarli in più depositi, ciascuno di importo inferiore alla soglia minima sotto la quale non vi è alcun aggravio del prelievo.

Invita, quindi, il Sottosegretario ed il Governo ad approfondire ulteriormente tali problematiche, soprattutto per quanto riguarda i profili relativi ai titoli pubblici, che certamente interesseranno ancora i lavori della Commissione.

**5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario, rilevando come la risposta, pur evidenziando alcuni aspetti positivi riconducibili all'attività dei fondi so-

vrani, non dissolva le preoccupazioni espresse dagli interroganti per quanto riguarda sia la trasparenza dei fondi sovrani attivi sui mercati finanziari italiani, sia le eventuali interferenze sui complessivi rapporti finanziari tra i Paesi che collocano i propri titoli pubblici sul mercato e quelli che li acquistano.

Ritiene quindi che gli elementi forniti confermino la posizione espresse dal gruppo della Lega in merito al ruolo svolto dai fondi sovrani in questa delicata fase economico-finanziaria.

**5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, per l'ennesima volta, la risposta fornita alla sua interrogazione si limiti a riportare dati ed indicazioni forniti dagli uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, che non rivestono alcun interesse politico per l'interrogante, senza invece chiarire in alcun modo quali siano gli orientamenti del Governo rispetto alle importanti problematiche segnalate dall'atto di sindacato ispettivo.

Si dichiara pertanto del tutto insoddisfatto della risposta, oltre che sotto il profilo del merito, anche per quanto riguarda il metodo seguito dall'Esecutivo, che continua a tenere un atteggiamento del tutto inaccettabile nei confronti della Commissione, svilendo costantemente il ruolo e le prerogative degli organi parlamentari.

In ogni caso, prende atto con rammarico che il Ministro dell'economia risulta ormai sottoposto ad una forma di vero e proprio commissariamento politico anche per quanto riguarda le scelte di politica tributaria, dal momento che nella risposta

si afferma, con riferimento all'introduzione di un'imposta di carattere patrimoniale, che le scelte in merito non possono essere assunte solo dal Ministro.

Rileva, inoltre, come il sottosegretario non abbia affrontato in termini convincenti il tema del contrasto all'evasione fiscale, confermando in tal modo come l'effettiva linea del Governo su tali temi sia quella dettata dal deputato Scilipoti, il quale è riuscito, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, a fare approvare dalla maggioranza un suo ordine del giorno che impegna l'Esecutivo ad adottare ulteriori forme di condono tributario ed edilizio.

Si dichiara pertanto totalmente insoddisfatto della risposta, che conferma la completa inadeguatezza dell'attuale Governo ad affrontare e risolvere i reali problemi del Paese in una fase tanto drammatica, nonché il suo disinteresse rispetto alle esigenze della legalità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato, rileva come, al di là della legittima diversità delle posizioni politiche, il Sottosegretario abbia fornito, nella sua risposta, un elenco di tutte le iniziative legislative adottate dal Governo per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale, oltre a delineare un quadro delle problematiche sottese all'eventuale introduzione di un'imposizione di carattere patrimoniale.

**5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti.**

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale conferma tutte le sue preoccupazioni in

merito ad un regime tributario, quello della cedolare secca sugli affitti, la quale aveva suscitato molte aspettative nei contribuenti, ma che sta creando dubbi e incertezze sia agli intermediari fiscali, sia ai contribuenti, che nemmeno l'Agenzia delle entrate è stata finora in grado di fugare.

Auspica, quindi, che l'Amministrazione finanziaria ponga mano al più presto ad un nuovo provvedimento interpretativo, al fine di sciogliere i dubbi segnalati nell'interrogazione, consentendo l'applicazione di una normativa cui sono interessati numerosissimi cittadini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Alberto FLUVI (PD) ricorda che il Sottosegretario, rispondendo, il 7 settembre scorso, alla sua interrogazione n. 5-05278, concernente i tempi di emanazione del decreto ministeriale cui l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 70 del 2011 rimette la determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili, non soltanto aveva annunciato che il decreto sarebbe stato emanato entro pochissimi giorni, ma, integrando la risposta, si era anche impegnato a seguire personalmente l'*iter* di perfezionamento del provvedimento.

Ciò nonostante, evidenzia come il citato decreto attuativo non sia stato ancora adottato, e come pertanto i soggetti proprietari o titolari di diritti reali su costruzioni rurali, iscritte nel catasto fabbricati in una categoria diversa da A/6 e D/10, siano ancora in attesa, ad appena due settimane dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di variazione della categoria catastale, fissato al 30 settembre, di conoscere le modalità applicative e la documentazione necessaria per procedere alla riclassificazione catastale degli immobili rurali.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nel confermare gli impegni assunti, assicura che solleciterà i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, affinché l'*iter* di perfezionamento del decreto attuativo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 70 del 2011 si concluda al più presto, in modo da consentire agli interessati di presentare le domande di variazione della categoria catastale entro la scadenza prevista.

Alberto FLUVI (PD), pur non nutrendo alcun dubbio circa il personale impegno del Sottosegretario a risolvere la questione evidenziata, ritiene che l'Agenzia del territorio sia contraria alle previsioni del citato articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 70, auspicando che non si intenda far leva su un ulteriore ritardo nell'emanazione del predetto provvedimento attuativo per rendere praticamente impossibile la presentazione entro i termini delle domande di variazione. Ritiene quindi necessario sollecitare, a nome dell'intera Commissione, la tempestiva soluzione di tale questione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 settembre 2011.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione concessionari bingo (ASCOB), di BPLUS Giocolale Limited, GAMENET SpA, HBG Gaming SpA, della Fondazione Unigioco e della SAPAR, sulle tematiche relative ai settori dei giochi e dei tabacchi, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono una revisione del regime impositivo di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 del 15 luglio 2011, che ha disposto l'aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi dei titoli inviati dagli intermediari finanziari ai propri clienti.

In particolare, gli Onorevoli interroganti lamentano che l'innalzamento dell'imposta di bollo sui depositi titoli abbia carattere regressivo e che sarebbe opportuno intervenire sull'imposizione delle rendite finanziarie per incrementare il gettito erariale.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che la disposizione in esame interessa soltanto i detentori di conti titoli con valore nominale superiore a cinquantamila euro: non si tratterebbe, quindi, di un aggravio per i piccoli risparmiatori.

Infatti, come rappresentato nella seguente tabella, i conti titoli di valore nominale inferiore a 50.000 euro sono circa l'83 per cento del totale e, pertanto, l'incremento dell'imposta di bollo colpisce meno del 20 per cento del totale dei conti titoli.

Distribuzione percentuale dei conti titoli per valore nominale

inferiore a 50.000 euro (imposta di bollo invariata)	83%
da 50.000 a 150.000 euro (70 euro annui per il 2011-12 e 230 euro annui dal 2013)	7%
da 150.000 a 500.000 euro (240 euro annui per il 2011-12 e 780 euro annui dal 2013)	8%

superiore a 500.000 euro (680 euro annui per il 2011-12 e 1.100 euro annui dal 2013)	2%
--	----

*Fonte: Banca d'Italia*

Il Dipartimento ha, altresì, rilevato che l'incidenza dell'incremento del bollo è progressiva. Infatti, la normativa in esame appare sorretta da un sostanziale rispetto del criterio di progressività per scaglioni attraverso la previsione di un diverso onere tributario direttamente correlato all'entità dei depositi.

Per il primo biennio di applicazione, come si evince dalla successiva tabella, ipotizzando un rendimento medio lordo pari a 1,8 per cento (rendimento dei titoli di Stato ad un anno), chi detiene 100.000 euro subisce un prelievo che incide sul rendimento degli investimenti per circa il 3,9 per cento; viceversa, chi detiene 500.000 euro pagherà un'imposta di bollo che incide sul rendimento per circa 7,6 per cento:

Stima dell'incidenza del carico fiscale sui conti titoli con valore nominale > 50.000 euro - Anni 2011-2012(\*)

da 50.000 a 150.000 euro	3,9%
da 150.000 a 500.000 euro	4,1%
superiore a 500.000 euro	7,6%

*Fonte: Banca d'Italia.*

(\*) Ai fini del calcolo dell'incidenza è stato assunto il rendimento (1,8 per cento) dei titoli di Stato a un anno sul valore nominale medio delle classi; per l'ultima classe è stato preso come valore nominale 500.000 euro.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di « spaccettamento » di un patrimonio in due o più depositi da parte dei contribuenti, allo scopo di diluire i titoli ottenendo un beneficio sul piano fiscale, il Dipartimento ha rappresentato che la detenzione dei conti titoli comporta in ogni caso dei costi di gestione che potrebbero incidere sulle eventuali scelte di frazionamento dei patrimoni mobiliari.

Per quanto riguarda poi alla proposta alternativa al sistema seguito per l'imposta di bollo sulle comunicazioni che viene ipotizzata dall'interrogante ed alla conseguente ipotesi inerente la possibilità di procedere ad un aggiustamento della tassazione sulle rendite finanziarie in modo da assicurare una maggiore coerenza tra l'ammontare dei titoli posseduti e il prelievo tributario, operando, se necessario, su un arco di tempo pluriennale in modo da assicurare una maggior coerenza tra l'ammontare dei titoli posseduti e il prelievo tributario, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in corso di con-

versione, si è già proceduto ad un riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria.

In particolare, è stata adottata per tali redditi un'aliquota unica, intermedia rispetto a quelle esistenti, ma non superiore al 20 per cento, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari. Non sono stati inclusi, tra l'altro, nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati, nonché i titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta white list).

Sotto questo aspetto, è stata quindi effettuata una revisione della normativa fiscale applicabile nello specifico settore, eliminando le disparità di tassazione prima esistenti in considerazione delle previste due diverse aliquote di tassazione del 12,50 per cento e del 27 per cento.

## ALLEGATO 2

**5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On. Fugatti e Comaroli pongono quesiti in ordine al mercato dei titoli pubblici e, in particolare, ai fondi sovrani.

Per quanto riguarda l'incontro di cui è cenno nel documento parlamentare, si fa presente che lo stesso si è svolto nell'ambito delle consuete relazioni istituzionali e nel contesto di un calendario già stabilito, al fine di valutare eventuali opportunità di investimento a carattere industriale; ambito che non ha alcun collegamento con il mercato dei titoli di Stato, la cui domanda, come dimostrano i risultati delle recenti tornate d'asta, è stata sempre superiore all'offerta.

In ordine, poi, all'eventuale scelta da parte dei fondi cinesi di investire in titoli di Stato italiani, si precisa che le scelte finanziarie dipendono dall'investitore, che in base alle proprie esigenze, diversifica gli strumenti che compongono il proprio portafoglio di investimenti.

Infine, per quanto concerne la visita del Direttore Generale del Tesoro in Cina, si fa presente che egli, in qualità di Presidente del Comitato Economico Finanziario, ha avuto modo di illustrare al mondo economico finanziario cinese i contenuti delle decisioni assunte lo scorso 21 luglio dagli Stati Membri dell'Unione Europea.

Con riferimento ai «fondi sovrani», sentita la Consob, si fa presente che i

cosiddetti fondi sovrani «sovereign wealth funds-SWF» non rappresentano una novità nel panorama finanziario mondiale; infatti, il fondo sovrano del Kuwait è stato istituito nel 1953. Tuttavia, è solo nel corso del 2007 che i fondi sovrani sono apparsi come protagonisti sulla scena finanziaria internazionale, in virtù di due fattori concomitanti:

a) l'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio e di altre materie prime, che ha consentito ai paesi ricchi di tali merci di aumentare in misura esponenziale il livello delle proprie riserve di capitale;

b) la svalutazione del dollaro, che ha indotto molti paesi a decidere di dirottare una parte consistente dei propri investimenti denominati in tale valuta (ad esempio, titoli del debito pubblico statunitensi) a favore di investimenti più remunerativi, soprattutto in *equity*.

I fondi sovrani si inseriscono in un ampio insieme, costituito dai *sovereign investment vehicles*, nel quale generalmente vengono fatti rientrare soggetti diversi tra loro (banche centrali, imprese possedute dallo Stato, eccetera), accomunati o dalla matrice pubblicitica o dalla stessa loro qualificazione giuridica o dalle fonti di finanziamento utilizzate.

Due caratteristiche principali individuano questi fondi:

sono fondi di investimento costituiti dai governi nazionali o dalle autorità monetarie nazionali o, ancora, da agenzie di natura pubblicistica legate ai governi nazionali;

sono alimentati con risorse pubbliche, specificamente tramite l'impiego delle riserve di capitale nazionali ufficiali, ossia delle riserve derivanti dalla vendita di materie prime o dal saldo attivo della bilancia commerciale o dalla politica perseguita nella gestione dei tassi di interesse.

Gli *asset* nei quali i fondi sovrani investono le proprie risorse possono variare notevolmente, in relazione alle esigenze di liquidità e al profilo di rischio determinati dalla strategia di investimento seguita; inoltre, investono in tutte le classi di strumenti finanziari (titoli di debito pubblico, azioni, obbligazioni, derivati, eccetera) legati a sottostanti diversi (materie prime, indici di mercato, imprese nazionali o straniere, eccetera).

Stante la loro origine, l'operatività dei fondi sovrani è caratterizzata – tranne poche eccezioni – da una scarsissima trasparenza da parte dei governi titolari dei fondi e dei loro gestori, in merito sia alle dimensioni del fondo, che alle modalità di gestione e alle finalità di investimento perseguite.

La conseguente mancanza di dati non permette di poter contare su stime affidabili idonee a definire il livello degli investimenti riferibili ai fondi sovrani. Tuttavia, le statistiche finora elaborate rendono evidente il peso assunto dagli investimenti pubblici per il loro tramite.

In particolare, i dati forniti nel 2008 dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) indicano che le risorse gestite globalmente dai fondi sovrani (SWF) possono essere stimate tra 2000 e 3000 miliardi di dollari, superando nettamente il valore degli *Asset under Management (AuM)* degli *hedge fund*, che ammontavano nello stesso periodo a circa 1700 miliardi di dollari.

Ad oggi, più di 30 paesi hanno costituito almeno un fondo sovrano e se ne possono contare più di 50 in tutto il mondo.

L'accresciuto attivismo dei fondi sovrani sui mercati finanziari ha messo in luce aspetti positivi e negativi ricollegabili alla loro operatività, generando un intenso dibattito a livello internazionale, nel quale sono coinvolte sia le istituzioni politiche che quelle di vigilanza sui mercati finanziari.

Per quanto concerne gli effetti positivi riconducibili all'attività dei fondi sovrani (peraltro in parte assimilabili a quelli degli *hedge fund*), essi sono legati essenzialmente all'elevato livello di liquidità, che tali fondi sono in grado di assicurare ai mercati finanziari su scala mondiale. A differenza dei fondi speculativi, però, gli investimenti effettuati dai fondi sovrani sono generalmente di lungo periodo, il che consente di ricollegare all'operatività di tali fondi anche ulteriori effetti:

essi costituiscono un fattore di sostegno alle attività imprenditoriali, anche più rischiose, contribuendo ad abbassare il costo dei capitali e a dare spessore ai mercati finanziari;

i fondi sovrani sono in grado di garantire una maggiore stabilità dei mercati finanziari, mantenendo posizioni lunghe anche durante flessioni del mercato o adottando scelte in contrasto con i trend di mercato; inoltre, grazie alla diversificazione dei propri portafogli, possono contribuire a ridurre la volatilità degli stessi e ad accrescere lo spessore delle negoziazioni finanziarie grazie ai propri investimenti;

infine, i fondi sovrani possono agevolare una stabilizzazione della politica fiscale dei governi che utilizzano tali veicoli di investimento e aumentare il grado di trasparenza nell'utilizzo dei proventi fiscali da parte dei governi.

Diversi possono essere però anche i potenziali effetti negativi ricollegabili ai fondi sovrani (SWF), che finora, peraltro,



hanno rappresentato solo ragioni di « preoccupazione » per via dell'accresciuta rilevanza di tali soggetti sui mercati finanziari globali.

Sul piano della politica monetaria e finanziaria delle economie nazionali, il flusso degli investimenti riconducibili ai fondi sovrani può avere diverse conseguenze sull'equilibrio delle posizioni di uno Stato nei confronti degli altri paesi: sia di quelli che investono le proprie riserve di capitale mediante fondi sovrani, i quali devono gestirle in modo coerente con l'andamento dei fondamentali economici interni; sia di quelli che ricevono i capitali stranieri dei fondi

sovrani, i quali possono soffrire fenomeni di inflazione interna associata, però, ad una diminuzione della propria competitività e un conseguente incremento dell'indebitamento nei confronti dell'estero.

L'attività svolta dai fondi sovrani sui mercati azionari è portata a conoscenza della Consob attraverso le comunicazioni di acquisto e cessione di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati italiani ai sensi dell'articolo 120 del TUF.

Sotto questo profilo i fondi sovrani che detengono partecipazioni rilevanti (superiori al 2 per cento) in emittenti italiani quotati sono riportati nella seguente tabella.

Dichiarante	Società partecipata	Data operazione	% dichiarata da articolo 120 tuf	% da fonti diverse
Norges bank	Basic Net Spa	16.06.2010	2.033%	
	Fiat Industrial Spa	09.09.2011	2.025%	
	Impregilo Spa	07.09.2011	3.573%	
	Prelios Spa	06.06.2011	2.913%	
	Piysmian Spa	01.08.2011	2.015%	
	Tiscali Spa	02.09.2010	2.100%	
	Unione di Banche Italiane Spa	24.08.2011	2.032%	
	Unicredit Spa	19.08.2011	2.074%	
Libyan investment authority	Unicredit spa	31.08.2010	2.594%	
Central bank of Libya e Libyan foreign bank	Unicredit spa	07.11.2008	4.613%	4.988% libro soci al 27.9.2010
International petroleum investment company	Unicredit spa	16.06.2010	4.991%	
State of New Jersey common fund d	Benetton group spa	11.11.2010	2.163%	

Inoltre, in base ad un aggiornamento del flusso di comunicazioni ricevute da FIAT SPA dagli intermediari finanziari in occasione della quotazione di FIAT INDUSTRIAL SPA, è risultato che, al 31.12.1010, la ARAB BANKJNG CORPO-

RATION / LAFICO (Bahrain) deteneva una partecipazione pari allo 0,314 per cento del capitale votante delle predette due società quotate.

Di seguito si riportano, infine, altre partecipazioni al capitale Unicredit S.p.A.

inferiori alla soglia del 2 per cento, risultanti dall'aggiornamento del libro soci della medesima Unicredit al 27 settembre 2010 e riferite a soggetti aventi sede legale in uno Stato arabo ovvero in Cina:

Denominazione	Stato	Percentuale
Abu Dhabi investment authority	Abu Dhabi	
Abu Dhabi retirement pension fund	Abu Dhabi	
Totale		0,443%
Saudi arabian monetary agency	Arabia Saudita	
Saudi arabian monetary authority	Arabia Saudita	
Totale		0,182%
Government of Kuwait investment authority Kuwait investm	Kuwait	
Government of the state of Kuwait	Kuwait	
Kuwait fund for arab economic development	Kuwait	
Kuwait investment authority	Kuwait	
The public institution for social securi	Kuwait	
Arab fund for economic and social dev	Kuwait	
Totale		0,361%
State general reserve fund of the ministry of finance of thesu	Oman	
Ministry of defence pension fund	Oman	
Totale		0,007%
Best investment corporation boci-prudential trustee limited	Cina	
Flourish investment corporation	Cina	
Grant schools provident fund	Cina	
Hong Kong special administrative region government-exchange fu	Cina	
National council for social sec fund	Cina	
People's bank of China	Cina	
The subsidized schools provident fund care off the treas	Cina	
Totale		0,463%

## ALLEGATO 3

**5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere la posizione del Governo in merito al rafforzamento, con misure di carattere tributario, delle manovre finanziarie adottate nel corso di quest'anno e, in particolare, rispetto ad alcune fondamentali tematiche quali: l'introduzione di meccanismi di tassazione sul patrimonio; l'irrobustimento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, in particolare attraverso il ripristino del regime penale sulle frodi fiscali ed il relativo regime di prescrizione, il rafforzamento del contrasto al riciclaggio, l'inibizione della possibilità, per le società ed i gruppi, soprattutto finanziari, italiani, di operare nei Paesi cosiddetti *black list*, l'introduzione di un prelievo straordinario sulle transazioni effettuate con i cosiddetti, « paradisi fiscali » e l'inasprimento del regime tributario per i contribuenti operanti con soggetti residenti in tali ultimi Paesi; l'ipotesi di ricorrere, per l'ennesima volta, a forme di sanatoria o condono tributario.

In merito all'attività di contrasto all'evasione fiscale, gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria partecipano già attivamente alla strategia antifrode comunitaria intrapresa dalla Commissione Europea.

Infatti, al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale nel settore dell'imposizione indiretta, la Comunicazione COM(2006)254 del 31 maggio 2006 al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo ha dato vita ad intensi lavori comunitari che hanno portato alla valutazione di diverse tipologie di azioni possibili, distinte tra quelle di natura convenzionale, quali talune direttive in materia di cooperazione

amministrativa e in misure puntuali di lotta ad abusi, e altre di natura non convenzionale, quale l'introduzione di un *reverse charge* generalizzato e la tassazione delle operazioni intracomunitarie.

In tale contesto la partecipazione attiva dei suddetti Uffici è espressa, tra l'altro, nel Gruppo Strategia Anti Frode (*Anti Tax Fraud Strategy* - ATFS) istituito nel 2007 e nelle discussioni al Consiglio ove sono stati, adottati taluni atti europei quali la direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009 che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi; il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione).

Nel contesto della lotta alla frode, l'Amministrazione finanziaria ha inoltre ottenuto nel 2010 una specifica deroga comunitaria al regime armonizzato IVA per applicare l'inversione contabile alle forniture di telefonini e circuiti integrati che rappresentano un settore in cui si realizzano rilevanti fenomeni fraudolenti.

Per quanto concerne le misure tributarie nazionali di contrasto all'evasione, con la recente approvazione in sede di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (A.S. 2887), il Governo ha previsto numerose misure al riguardo.

In particolare:

è stata prevista un'ulteriore riduzione del limite di utilizzo legale del contante come mezzo di pagamento portandolo a 2.500 €, al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

è stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione dalla iscrizione all'albo e all'ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese a carico dei professionisti iscritti a tali albi che nell'esercizio della professione abbiano commesso nel corso di un quinquennio, e in differenti giornate, quattro distinte violazioni agli obblighi di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi;

in materia di accertamento da studi di settore, le limitazioni alle potestà accertative sussistono solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l'annualità precedenti (in precedenza bastava essere congrui solo per una annualità). A tal riguardo, già con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state introdotte ulteriori novità in materia, fra le quali l'inasprimento delle sanzioni applicabili ai contribuenti che omettano la presentazione del modello di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, pur essendone obbligati, anche sulla base di uno specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate;

con riferimento al contrasto alle società ed, enti non operativi è stata ampliata la platea degli stessi facendovi rientrare quelle società ed enti che, pur avendo superato il test di operatività previsto dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi. In tal caso, tali soggetti diventano « non operativi » dal successivo quarto periodo d'imposta e nei loro confronti trovano comunque applicazione le cause di esclusione normativa-

mente previste dal citato articolo 30. Tale disposizione trova applicazione anche qualora nel triennio precedente le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. L'attuazione delle nuove disposizioni decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, la qualifica di « non operativa » può essere acquisita fin dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono state, inoltre, previste disposizioni specifiche per la determinazione degli acconti per il periodo di imposta di prima applicazione delle disposizioni in commento;

sono state introdotte misure volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore, di beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Si tratta di un'ipotesi diversa dalle fattispecie dell'autoconsumo familiare, dell'assegnazione dei beni a soci, nonché della destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali. Le norme disciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di impresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli;

l'Agenzia delle entrate potrà procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni con intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio;

è stato ampliato l'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle prestazioni di

servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, esposte a concreto rischio di evasione e finora escluse;

è stata inasprita l'attuale disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di massimizzare l'efficacia dissuasiva della tutela penale. In primo luogo, sono state abbassate le soglie di punibilità per i delitti concernenti la dichiarazione dei redditi e quella IVA, nonché abrogate le circostanze attenuanti speciali in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-*quater* del decreto legislativo n. 74, del 2000; non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: *a*) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; *b*) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. Onde garantire al massimo l'efficacia dissuasiva della tutela penale, è altresì prevista, per i delitti in materia dichiarativa e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione;

infine, è stata introdotta una disposizione finalizzata a favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante che permettano una completa tracciabilità delle operazioni finanziarie, in entrata ed in uscita, nell'ambito dell'attività imprenditoriale e professionale. La completa tracciabilità delle transazioni finanziarie, agevolando l'accertamento di eventuali evasioni, giustifica un trattamento sanzionatorio più favorevole;

sono stati, altresì, potenziati i poteri degli uffici nell'utilizzare i dati di natura finanziaria comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria. L'articolo 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 stabiliva, infatti, che l'amministrazione finanziaria poteva utilizzare la comunica-

zione effettuata dagli intermediari finanziari all'Anagrafe solo nell'ambito di un'attività di accertamento già iniziata nei confronti di un dato contribuente. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 138 del 2011, l'Amministrazione finanziaria avrà accesso alle informazioni finanziarie succitate anche prima di eventuali accessi, ispezioni e verifiche per elaborare specifiche liste di contribuenti da sottoporre a controllo.

In tale ultima prospettiva di potenziamento degli strumenti di controllo va segnalata l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'anagrafe immobiliare integrata, gestita dall'Agenzia del territorio, finalizzata ad individuare i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali e le informazioni recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Nella medesima prospettiva va inoltre sottolineato l'ampliamento dei poteri istruttori a disposizione degli uffici finanziari per l'acquisizione di dati e notizie sulla posizione creditizia, finanziaria e assicurativa dei contribuenti.

Con riferimento a quanto auspicato in merito al rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, attraverso il ripristino delle sanzioni penali sulle frodi fiscali e del relativo regime della prescrizione, modificato dalla legge Cirielli, si precisa che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non ha apportato alcuna abrogazione alle fattispecie penali disciplinate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; al contrario, nel testo del disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera dei Deputati, è previsto un forte rafforzamento dei reati ivi disciplinati, attraverso, per quanto concerne il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l'eliminazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto de quo; nonché, per ciò che attiene i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e omessa

dichiarazione, una sensibile riduzione delle soglie di punibilità previste, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto, con conseguente ampliamento dell'ambito oggettivo di applicabilità delle citate disposizioni.

Allo stesso tempo, il legislatore ha voluto modificare l'istituto processuale della sospensione condizionale della pena, prevedendone la non applicabilità dei casi in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari e, congiuntamente, superiore a tre milioni di euro, e quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, limitandone l'operatività alle fattispecie di pagamento, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, del debito tributario.

Con riferimento, infine, al regime di prescrizione dei reati tributari, il testo di legge prevede, in deroga alla disciplina generale stabilita dall'articolo 157 del codice penale, così come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, cui l'interrogante ha fatto espresso riferimento, un aumento pari ad un terzo del termine stesso, rafforzando, anche sotto tale profilo, l'efficacia degli strumenti penali di contrasto all'evasione fiscale.

In merito al ricorso a forme di sanatoria o condono, premesso che allo stato non sono allo studio misure ricollegabili al cosiddetto « condono », l'Amministrazione finanziaria, ritiene opportuno richiamare al riguardo la sentenza emanata in ambito comunitario il 17 luglio 2008, causa C. 132/06 Commissione contro Repubblica Italiana, confermata dalla sentenza 11 dicembre 2003, causa C. 174/07, Commissione contro Repubblica italiana, che ha sancito che, introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e, richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, viene rimessa in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta determinando sì una violazione del diritto comunitario.

Per quanto riguarda, infine, la previsione di un prelievo straordinario sulle transazioni effettuate con i cosiddetti « paradisi fiscali » richiamate dall'interrogante, si fa presente che il tema dell'introduzione di un'imposizione come quella di cui trattasi – peraltro posto in termini più ampi – è attualmente oggetto di una mirata iniziativa da parte delle autorità comunitarie. Si fa riferimento, in particolare, alla Proposta di Decisione sul sistema delle risorse proprie dell'Unione Europea, presentata dalla Commissione Europea quale parte di un pacchetto di proposte relative al quadro finanziario pluriennale e al sistema delle risorse proprie per il periodo 2014-2020. Gli obiettivi della Proposta della Commissione sono, essenzialmente, la semplificazione della contribuzione da parte degli Stati membri, l'introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei meccanismi correttivi. Si fa pertanto pieno utilizzo dello strumento fornito dall'articolo 311, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai sensi del quale il Consiglio è legittimato ad istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere categorie esistenti. Invero, secondo la Commissione, la riforma del sistema delle risorse proprie può, nel contempo, giocare un importante ruolo negli sforzi di consolidamento di bilancio che tutti i Paesi membri stanno affrontando, e ripristinare il collegamento tra risorse proprie e politiche europee.

Ciò posto la suddetta Decisione della Commissione – oltre ad intervento sull'IVA, che costituisce uno dei pilastri tradizionali, delle risorse proprie – individua una nuova risorsa propria rappresentata dalla tassazione delle transazioni finanziarie (*Financial Transaction tax* - FTT). La struttura e l'aliquota dell'imposta saranno definite da un'apposita proposta legislativa che sarà presentata dalla Commissione Europea nel prossimo autunno.

Della FTT si segnala la peculiare modalità di prelievo che la Commissione Europea sembrerebbe ipotizzare per essa. In particolare la Commissione appare intenzionata a servirsi delle *trading platform*

esistenti presso le Borse comunitarie quale luogo presso cui effettuare la riscossione dell'imposta sulle transazioni finanziarie garantendo tosi un elevato grado di semplificazione nell'acquisizione delle entrate destinate a finanziare il *budget* comunitario.

In merito alla richiesta di introduzione di ulteriori misure di contrasto al riciclaggio e di inibizione per i gruppi finanziari ad operare nei Paesi cosiddetti *black list*, gli Uffici del Dipartimento del Tesoro ritengono opportuno segnalare che il legislatore italiano può porre divieti nei confronti di operatori economici che, sebbene italiani, abbiano la sede nei cosiddetti « paradisi fiscali ». Diversamente, non apparirebbe ragionevole introdurre inibizioni per operatori italiani aventi sede in Italia, il cui assetto proprietario e sociale e la cui situazione reddito-patrimoniale sono, pertanto, conoscibili.

Peraltro, per tali ultimi operatori appaiono comunque applicabili le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie, internazionali e nazionali, operate nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che sanciscono l'obbligo per i soggetti passivi Iva di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black list*.

Il legislatore, inoltre, può introdurre divieti ed obblighi dichiarativi di varia natura per gli operatori italiani che fittiziamente facciano risultare la propria sede in Paesi *black list*, con l'evidente finalità di sottrarsi agli obblighi tributari e agli adempimenti anche in materia di trasparenza richiesti dalla normativa per il contrasto al riciclaggio.

In tal senso, il legislatore si è già mosso efficacemente attraverso l'emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In particolare, l'ultima norma citata impone agli operatori economici aventi

sede nei Paesi *black list* un obbligo di disclosure circa la propria struttura societaria, al fine di ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per partecipare al delicato settore delle gare d'appalto pubbliche e fruire, pertanto, di risorse dell'erario pubblico.

Infine, per quanto concerne l'asserzione dell'Onorevole interrogante relativa alla contrarietà del Governo all'introduzione della cosiddetta tassazione patrimoniale, giova rilevare che l'adozione di tale misura implica decisioni di contenuto prettamente riservato all'Autorità politica che, pertanto, investono il Governo nella sua collegialità.

Al fine di una mera ricostruzione della problematica relativa all'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'imposizione patrimoniale si fa presente che tale imposta non grava su un flusso di ricchezza (ad esempio quello che si manifesta in un anno) ma su uno stock. L'imposta patrimoniale può essere:

reale (o speciale), quando incide su una singola componente della ricchezza del contribuente, come, ad esempio, quella immobiliare o quella mobiliare;

soggettiva (o generale) quando grava su tutto il patrimonio detenuto dal soggetto (quindi, ad esempio, sia quello mobiliare sia quello immobiliare).

L'imposta può, inoltre, essere:

ordinaria: quando è versata con cadenza periodica ad esempio annuale;

straordinaria: quando il prelievo avviene una *tantum* per fronteggiare situazioni di emergenza.

L'aliquota di imposta è, di regola, contenuta e può essere sia fissa che progressiva.

In Italia, attualmente, non esiste un'imposta generale sul patrimonio; esistono, invece, alcune imposte che sono spesso considerate come patrimoniali speciali poiché colpiscono:

singoli cespiti patrimoniali; è il caso dell'ICI;

il trasferimento a titolo gratuito; è il caso dell'imposta sulle successioni e donazioni (abolita nel 2001 e reintrodotta nel 2007);

il trasferimento a titolo oneroso di immobili; è il caso dell'imposta di registro. In passato, però, l'ordinamento giuridico italiano ha conosciuto imposte patrimoniali, sia ordinarie che straordinarie.

Il RD n. 494 del 1920 e il RDL n. 78 del 1922 istituivano un tributo straordinario sul patrimonio delle persone fisiche rateizzato in 10 o 20 anni, con una progressività continua basata su quella dell'imposta complementare sul reddito.

La legge n. 100 del 1940 istituiva un'imposta ordinaria sul patrimonio delle persone fisiche, delle società e degli enti di qualsiasi specie.

Il DL n. 1131 del 1947 istituiva un'imposta straordinaria sul patrimonio che era progressiva sul patrimonio netto delle persone fisiche e proporzionale sul patrimonio netto delle società.

Nel 1992 fu istituita l'imposta e l'imposta straordinaria sugli immobili con il Dl n. 333 del 1992.

Il dibattito sulla tassazione patrimoniale in Italia si articola, innanzitutto, sul tentativo di introdurla con la riforma della prima metà degli anni '70 del secolo scorso. Il tentativo fallì poiché si ritenne che la tassazione della base patrimoniale poteva equivalere alla tassazione del reddito di capitale. Dopo tale momento nei confronti dell'imposizione patrimoniale è prevalso un atteggiamento di ostilità (Cosciani C., Stato dei lavori della Commissione per la riforma tributaria, 1964).

Il dibattito teorico ha, comunque, evidenziato sia gli aspetti positivi dell'imposizione patrimoniale (quali, ad esempio, la sua capacità di completare la tassazione sul reddito, in conformità al criterio della capacità contributiva, e la sua capacità di attuare il principio della progressività del sistema tributario, discriminando il reddito da capitale rispetto a quello da lavoro) sia gli aspetti negativi (quali, ad esempio, gli effetti distorsivi sull'allocatione intertemporale del risparmio e sulle decisioni di investimento nonché i costi di gestione del tributo per la PA e di compliance per i contribuenti poiché la determinazione degli imponibili a valori effettivi è difficoltosa e imprecisa).



ALLEGATO 4

**5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rappresenta che, in merito alla disciplina del regime della cedolare secca sugli affitti, introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state rilevate incertezze applicative che non risultano chiarite anche a seguito della emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare 1° giugno 2011, n. 26.

In particolare, l'Onorevole interrogante rileva diverse criticità in ordine agli aspetti sanzionatori connessi alla tardiva registrazione del contratto di locazione; agli adempimenti relativi alla comunicazione che il locatore è tenuto ad inviare al conduttore per la rinuncia agli aggiornamenti del canone e, infine, chiede delucidazioni in merito all'applicazione della

disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del richiamato decreto legislativo, secondo cui la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, inclusa la denuncia di pubblica sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha riferito che le numerose e complesse questioni sollevate dall'Onorevole interrogante richiedono approfondimenti non esperibili nell'immediato.

Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione finanziaria esaminare compiutamente le problematiche rappresentate al fine di procedere alla emanazione di un documento di prassi che fornisca i necessari chiarimenti, come sollecitato dall'interrogante.